DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DELL'UFFICIO TECNICO

DATA 31/01/2023	**OGGETTO: affidamento diretto per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 di cui all'art. 1 co. 2 lett.a) del D.L. n. 76 del 2020, come modificato dal D.L. n. 77, art. 51 del 31 maggio 2021 (P.N.R.R.), finalizzato all'affidamento ad un unico operatore per la redazione del P.T.P.C.T. e la formazione all'R.P.C.T., l'elaborazione di uno scadenziario in materia di trasparenza, la consulenza ed assistenza annuali relative all'adeguamento della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, secondo quanto indicato nell'allegato alla delibera ANAC n. 201/2022 - n. 2.2 Griglia di rilevazione per società ed enti, all'aggiornamento annuale P.T.P.C.T. e all'aggiornamento privacy, per l'annualità 2023.**
NUMERO UT 018/2023	
CIG: Z6D39A0603 CUP: -	

Il Responsabile Unico Del Procedimento

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci di questo consorzio (annotazione) del 26 febbraio 2019 con cui è stato approvato il regolamento per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori ex art. 36 del D.lgs. 50/2016;

Vista la determina n. 48 del 09/11/2020 di nomina del sottoscritto proponente nella figura di R.U.P. ex art. 31 del Codice per la gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di competenza di questo Consorzio;

Visti:

- il D.Lgs Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici - (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca cantieri);
- la legge 241 del 07/08/1990 e smi, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso alla documentazione amministrativa;
- Le linee Guida Anac n° 4 approvate con Delibera numero 206 del 01 marzo 2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici - (Pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) così come emendato, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. *Decreto Sblocca Cantieri*);
- Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) così come aggiornato dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 di sua conversione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

n 228 del 14 settembre 2020 che prevede al suo art. 1 disposizioni derogatorie alla normativa contrattualistica pubblica per le procedure bandite sino al 31/12/2021;

- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 art. 51, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 (in questo stesso S.O.), recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Richiamati:

- L'art. 16 del D. Lgs. N. 175/2016 avente come oggetto "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" il quale testualmente recita:

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

- L'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente come oggetto "Codice degli appalti e delle concessioni" che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di poter affidare appalti nei confronti di società che rispettano il modello di società denominato in house providing,

conformemente ai principi e agli indici identificativi stabiliti nell'ordinamento comunitario e in particolare le seguenti condizioni:

1. l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

2. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

- L'art. 192 del medesimo Codice dei contratti pubblici vigente il quale prevede quanto esegue:

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

- La Delibera n. 201 del 13 aprile 2022. Oggetto Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012): disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Considerato che:

- Il Consorzio Forestale Pizzo Camino rispetta tutte le condizioni di cui al sopracitato art.5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nello specifico:
  - ✓ Gli enti soci esercitano nei confronti del Consorzio Forestale Pizzo Camino un controllo analogo a quello che le Amministrazioni socie esercitano sui propri servizi;
  - ✓ Oltre l'80% delle proprie attività viene erogato nei confronti degli enti pubblici che la controllano, tra cui il Comune di Borno, Ossimo, Lozio, Piancogno, Malegno e Angolo Terme;

- ✓ Il capitale sociale del Consorzio è interamente sottoscritto da enti Pubblici;
- I Comuni e la Comunità Montana partecipati dal citato Consorzio, rientrano nell'elenco ANAC /art.192, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che possono operare mediante affidamenti diretti in house nei confronti di esso, di cui all' ID iscrizione elenco Anac n° 314 protocollo 0011816 del 07/02/2018 in ragione di giusta deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 09/01/2019;

Tenuto conto che:

- per provvedere pertanto agli affidamenti dei contratti d'interesse di questo consorzio occorre come ricordato procedere secondo le norme ed i dettami sanciti dal codice dei contratti pubblici e dalle sue norme di modifica o specificazione;
- al superiore fine occorre, per la complessità della materia e per le responsabilità consequenziali connesse, disporre di una professionalità di supporto che possa orientare nella maniera più confacente al caso di specie la figura del proponente Rup, del responsabile per la trasparenza e delle figure apicali dell'ente pubblico Consorzio Forestale "Pizzo Camino" nella disamina delle norme da applicarsi in tema di trasparenza e privacy;
  la figura più confacente al predetto scopo è da individuarsi in uno studio di consulenza di comprovata professionalità già destinatario di incarichi similari per altri enti;

Premesso:

- che questo consorzio forestale nasce come istituzione atta alla realizzazione di commesse affidate dagli enti partecipanti attraverso l'istituto giuridico di origine comunitaria dell'*in house providing* ad oggi normato dall'art. 192 del codice;
- che è necessario provvedere con urgenza, per adempiere alla normativa in oggetto, all'affidamento dell'incarico per la redazione del P.T.P.C.T., l'elaborazione di uno scadenziario in materia di trasparenza, la consulenza ed assistenza annuali relative all'adeguamento della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, secondo quanto indicato nell'allegato alla delibera ANAC n. 201/2022 - n. 2.2 Griglia di rilevazione per società ed enti, all'aggiornamento annuale P.T.P.C.T. e all'aggiornamento privacy, per l'annualità 2023;
- che nella ricerca degli operatori in grado di prestare servizi con le caratteristiche suddette è stato rinvenuto sul mercato lo studio di consulenza **STUDIO AMORINI S.R.L. Società Benefit**, operante nelle vicinanze del territorio di competenza, in grado di fornire il servizio di cui si necessita per far fronte alle esigenze d'intervento sopra specificate con tempistiche immediate ed a cui è stato richiesto specifico preventivo di spesa (n. 011/2023 del 23/01/2023, depositato agli atti d'ufficio ed allegato alla presente), che ammonta ad un importo di spesa totale pari ad **€ 3.900,00 Iva esclusa** per l'annualità 2023, nel dettaglio così composto:
  1. Realizzazione del PTPCT e assistenza anno 2023 (compresa formazione al RPCT).
  2. Elaborazione scadenziario in materia di trasparenza.
  Progetti 1 e 2: € 2.700,00 + iva (pagamento: a fine progetto)
  3. Assistenza annuale:
  a. Verifica adeguamento vs sito istituzionale rispetto all. 2.2 griglia di rilevazione Anac;
  b. Aggiornamento annuale PTPCT;
  c. Aggiornamento privacy: check up annuale e aggiornamenti;
  Assistenza 3 annualità 2023: € 1.200,00 + iva (pagamento: 31 marzo 2023)

Eventuale consulenza aggiuntiva: € 450,00/gg/1 consulente - € 250,00/1/2gg/1 consulente.

- che per continuità dell'assistenza per le annualità successive (dal 2024) lo stesso studio ha preventivato un importo complessivo pari ad € 2.000,00/anni + iva, con affidamento che sarà oggetto di apposita determina a gennaio di ogni anno.

Considerato che per l'importo stimato di affidamento complessivo di cui si necessita con riferimento della presente, si rientra nell'ambito del disposto di cui alla disciplina derogatoria per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 di cui all'art. 1 co. 2 lett.a) del decreto-legge n. 76 del 2020 – c.d. decreto semplificazioni (oggi art. 1 della L. 120/2020) il quale statuisce in merito agli affidamenti di lavori entro € 150.000, e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 75.000, da potersi affidare anche in via diretta negoziando, le condizioni d'appalto con un unico operatore all'uopo individuato.

Considerando che con decreto legge n. 77 del 2021 gli importi per affidamento diretto entro il 30 giugno 2023 per lavori sono rimasti invariati mentre per forniture e servizi sono stati innalzati a € 139.000,00.

Ritenuto il superiore preventivo congruo per l'approvvigionamento di cui si necessità e pertanto utile a soddisfare l'interesse a cui è sotteso;

Tenuto conto che il presente atto, trattandosi di affidamento diretto entro l'importo di € 40.000,00. il presente atto equivarrà altresì anche a determinazione a contrarre, ai sensi del punto 4.1.3 delle suddette linee guida Anac il quale dispone che "*Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici*";

Richiamato il comma 270, art 1 della legge di Stabilità 2016 che, mediante modifica del comma 450 dell'art.1 L.296/2006, prevede l'esclusione dell'obbligo di approvvigionamento telematico, introdotto dalla Speding Review del 2012, per i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016;

Considerato che la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n.145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"), ha previsto al comma 130 dell'articolo 1, l'elevazione della soglia dei c.d. "micro-acquisti" di beni e servizi, da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici.

Dato atto che la Ditta sopra riportata assume l'obbligo, qualora dovuto ai sensi della Legge, della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto e che comunicherà alla stazione appaltante, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In costanza del suddetto obbligo il presente contratto si intenderà risolto ex lege qualora le transazioni non avvengano tramite istituti bancari o tramite la Società Poste Italiane;

Dato atto che nell'evolversi delle disposizioni attuative in materia di contratti pubblici si è provveduto all'inserimento dell'affidamento di fornitura nel sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici al fine dell'ottenimento del CIG che nel caso specifico risulta essere: **Z6D39A0603**;

Riconosciuta la competenza ad assumere il provvedimento e verificata la possibilità di spesa in merito alle disponibilità contenute nel corrispondente capitolo di bilancio del bilancio di previsione di questo consorzio;

Visti inoltre:

- Il DPR 4 aprile del 2002 n.101 "regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- Il D.Lgs. n.52/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito in Legge n.94/2012;
- Il D.Lgs. n.95 del 06.07.2012 "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

Propone

1. di affidare per le ragioni chiarite in premessa all'importo complessivo massimo pari ad **€ 5.000,00** (Iva di legge esclusa), allo studio di consulenza **STUDIO AMORINI S.R.L. Società Benefit**, con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Alcide De Gasperi n. 23, C.F. e P.IVA 02673930984, la redazione del P.T.P.C.T., l'elaborazione di uno scadenziario in materia di trasparenza, la consulenza ed assistenza annuali relative all'adeguamento della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, secondo quanto indicato nell'allegato alla delibera ANAC n. 201/2022 - n. 2.2 Griglia di rilevazione per società ed enti, all'aggiornamento annuale P.T.P.C.T. e all'aggiornamento privacy, per l'annualità 2023;

2. di prendere atto che il CIG assegnato per l'espletamento del servizio di cui in oggetto risulta essere: **Z6D39A0603**;

3. di dare, inoltre, atto che si provvederà alla liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge ed a presentazione di regolare fattura elettronica;

4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il provvedimento di aggiudicazione già citato illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Davide Franzoni

CONSORZIO FORESTALE
PIZZO CAMINO
Piazza Giovanni Paolo II° n. 1
25042 BORNO (Brescia)
C.Fisc. 90008010176 - P. IVA 02012650988

Il sottoscritto, Dott. For. Fabio Salvetti, in qualità di Direttore del Consorzio Forestale Pizzo Camino in ragione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.04/2020 del 03 luglio 2020;

determina

- di approvare e fare propria la sopraccitata proposta del Responsabile di Procedimento,

dichiara

- di pubblicare il presente atto presso l'albo pretorio di questo ente on-line per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore Del Consorzio
Dott. For. Fabio Salvetti

CONSORZIO FORESTALE
PIZZO CAMINO
Piazza Giovanni Paolo II° n. 1
25042 BORNO (Brescia)
C. Fisc. 90008010176 - P. IVA 02012650988

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.